

**Imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità lavoro notturno, festivo/riposo e a turni
Art. 1, c. da 10 a 12, Legge n. 199 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio 2026)**

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____ C.F. _____

Dipendente dell'azienda/Ente _____

Unità locale _____

consapevole che:

- ✓ per il **periodo d'imposta 2026** sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali Irpef pari al 15% le somme corrisposte, **entro il limite annuo di 1.500 euro**, ai dipendenti del **settore privato** a titolo di:
 - a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 66/2003 e dei CCNL;
 - b) maggiorazioni e indennità per lavoro nei giorni festivi e di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
 - c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL;
- Al limite di imponibile di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme per partecipazione agli utili detassati (art. 1, c. 182 e seguenti, L. 208/2015);
- ✓ resta fermo l'**ordinario regime di contribuzione previdenziale e assistenziale**, fatte salve le disposizioni speciali;
- ✓ sono esclusi dall'imposta sostitutiva del 15%:
 - compensi denominati maggiorazioni o indennità, ma che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria;
 - maggiorazioni e indennità percepite dai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991, e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali;
- ✓ il sostituto d'imposta applica automaticamente l'imposta sostitutiva del 15% ai titolari **di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro a condizione** di aver rilasciato la Certificazione Unica dei redditi del 2025, per l'intero anno o di conguaglio complessivo dei precedenti rapporti di lavoro nel 2025 con altri sostituti;
- ✓ in sede di conguaglio fiscale, se è stata applicata l'imposta sostitutiva del 15%, in assenza dei requisiti o per successiva rinuncia del lavoratore, il sostituto applica la tassazione ordinaria sugli importi già detassati, con restituzione dell'imposta sostitutiva operata;
- ✓ **facoltà di rinuncia**: se il lavoratore non ravvisa i presupposti o la convenienza dell'imposta sostitutiva del 15%, richiede qui di seguito la non applicazione della tassazione agevolata, con conseguente tassazione ordinaria.

richiede che

- ☐ **non** venga applicata l'imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro festivo/riposo e indennità turni.

Riservato agli **assunti in corso d'anno (*)** e ai **dipendenti che hanno redditi di lavoro dipendente dell'anno precedente** non comunicati alla presente azienda/Ente

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, sotto la propria personale responsabilità,

dichiara

- ☐ di aver prodotto nel periodo di imposta 2025 un reddito di lavoro dipendente **fino a 40.000 euro**
- ☐ di aver prodotto nel periodo di imposta 2025 un reddito di lavoro dipendente **superiore a 40.000 euro**

(*) In caso di precedenti rapporti di lavoro nell'anno in corso, il lavoratore si impegna a consegnare tempestivamente la Certificazione Unica al fine della corretta applicazione del trattamento integrativo.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Data

Firma del dipendente

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.